



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2024

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna – 8/9 giugno 2024, con eventuale ballottaggio il 23/24 giugno 2024. Determinazione del quorum dei votanti nel caso di ammissione di una sola lista di candidati nei Comuni sino a 15.000 abitanti. Rilevazione elettori e sezioni tramite SIER.

Quorum dei votanti nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista di candidati

Con riferimento alle elezioni comunali in oggetto, al fine della determinazione del quorum dei votanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali) dispone che *“Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali”*.

Per quanto sopra, anche per le elezioni comunali 2024, ai fini della validità delle stesse nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa e votata un'unica lista, trova applicazione l'art. 4, comma 2, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38.

Ai sensi di tale norma, e in deroga all'art. 71, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, *sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.*

Sulla base del medesimo art. 4, comma 2, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, nei Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e 15.000 abitanti, *per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.*

Invece, nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, avendo la Regione Sardegna legiferato in proposito, trova applicazione l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, ai sensi del quale, ai fini della determinazione del quorum dei votanti - fissato al 40 per cento



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune dal citato art. 4, comma 2, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7- *non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE).*

Pertanto, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per effetto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, in Sardegna è previsto un diverso computo degli elettori del Comune iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE) rispetto alla norma statale (art. 4, comma 2, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7). La legge regionale, infatti, prevede che non si tenga conto di tutti gli elettori iscritti all'AIRE; invece, la disposizione statale prevede che non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Per un approfondimento della tematica trattata si consiglia di consultare la Pubblicazione "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" e la Pubblicazione "Istruzioni per le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni" che saranno consegnate ai Comuni e pubblicate nella pagina dedicata alle elezioni amministrative 2024 del portale "SardegnaElezioni".

Rilevazione del numero degli elettori e delle sezioni tramite SIER – sistema informativo elettorale regionale

Si invitano i Comuni a comunicare i dati relativi al numero degli elettori e al numero delle sezioni, aggiornati alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali di sabato 25 maggio 2024, 15° giorno antecedente quello della votazione (*blocco delle liste*), revisione da effettuarsi, come di consueto, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalle competenti Prefetture.

Nel dettaglio, i dati da comunicare sono i seguenti:

1. elettori (*compresi i residenti all'estero*) suddivisi per sesso: maschi – femmine – totale
2. elettori residenti all'estero suddivisi per sesso: maschi – femmine – totale
3. sezioni elettorali ordinarie (*escluse le sezioni ospedaliere*)
4. sezioni elettorali ospedaliere
5. sezioni totali (*ordinarie + ospedaliere*)
6. luoghi di cura con meno di 100 posti letto
7. luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto
8. luoghi di detenzione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

La comunicazione dovrà essere effettuata procedendo, **entro mercoledì 29 maggio p.v.** all'inserimento diretto di tali dati nell'applicativo SIER accedendo al link di seguito indicato:

<https://amministrazioneaperta.regione.sardegna.it/amministrative2024.php>

L'accesso al sistema è già abilitato per gli operatori comunali già individuati dai rispettivi Comuni e comunicati in precedenza a questo Servizio, con le medesime modalità di inserimento e certificazione.

In caso di sostituzione e/o indicazione di eventuali nuovi operatori autorizzati, i Comuni dovranno comunicare i nuovi nominativi – con l'indicazione di nome e cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail istituzionale dell'Operatore - **entro giovedì 23 maggio p.v.**, trasmettendo via pec il modulo "ALLEGATO A", debitamente compilato digitalmente, all'indirizzo:

elezioniamministrative@pec.regione.sardegna.it

Il personale così individuato riceverà le istruzioni di accesso per operare nella piattaforma direttamente sulla propria casella di posta istituzionale indicata nel modulo.

Nel raccomandare il rispetto dei termini suindicati, si segnala che per le richieste di supporto relative all'applicativo sono disponibili la casella email: *amministrazioneaperta@regione.sardegna.it* e il numero 070.6065800.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

